



Ministero dell' Istruzione e del Merito

## **ISTITUTO COMPrensIVO 1° "D'ACQUISTO-LEONE"**

VIA INDIPENDENZA, 1 – 80038 POMIGLIANO D'ARCO

Distretto n° 31 – C. F. 93076670632 – C. M. NAIC8G1003

Telefono e fax 081/3177304 – e mail [NAIC8G1003@ISTRUZIONE.IT](mailto:NAIC8G1003@ISTRUZIONE.IT)

Sito Web: [www.ic1dacquistoleone.edu.it](http://www.ic1dacquistoleone.edu.it) - postacertificata: NAIC8G1003@pec.istruzione.it

Pomigliano d'Arco, 24/01/2025

Alle famiglie  
Al personale docente  
Al sito

**Oggetto:** INFORMATIVA sull'ISTRUZIONE PARENTALE

Con la presente circolare si fornisce una puntuale e dettagliata informativa in merito alle disposizioni normative e alle procedure connesse all'attivazione della istruzione parentale.

### **Riferimenti normativi istruzione parentale:**

- Costituzione, art. 30 "è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti".
- Costituzione, art. 34 "l'istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita".
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 12 comma 9 "Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica."
- Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art 111 comma 2: "I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità."
- Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n. 489, art. 2 comma 1 "Alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento: o il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani soggetti al predetto obbligo di istruzione; o i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie presso le quali sono iscritti, o hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui è rivolto l'obbligo di istruzione".
- Decreto legislativo 25 aprile 2005, n. 76, art. 1, comma 4: "Le famiglie che – al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione – intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all'obbligo, devono, mostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità che provvede agli opportuni controlli"

ISTITUTO COMPrensIVO PRIMO D'ACQUISTO - LEONE - C.F. 93076670632 C.M. NAIC8G1003 - AF4F7ED - AOO

Prot. 0000505/U del 24/01/2025 11:54 V.4 - Cursus studiorum

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622: “L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età”.
- Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 art. 23 "In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione."
- Decreto Ministeriale dell'8 febbraio 2021 n. 5 - Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione:
  - Articolo 2. c. 2 “Possono accedere all’esame di idoneità alla seconda, terza, quarta e quinta classe di scuola primaria coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono anno di età”.
  - Articolo 2. c. 3. “Possono accedere all'esame di idoneità alla prima, seconda e terza classe di scuola secondaria di primo grado coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età.”
  - Articolo 3. c. 1 - (Esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione. Modalità di svolgimento) 1. “I genitori degli alunni o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale presentano, entro il 30 aprile di ciascun anno, la richiesta di sostenere l'esame di idoneità al dirigente dell'istituzione scolastica statale o paritaria prescelta, unitamente al progetto didattico-educativo seguito nel corso dell'anno. L'istituzione scolastica accerta l'acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curriculum.”

## **ESAME DI IDONEITÀ**

I minori in istruzione parentale devono sostenere ogni anno l'esame di idoneità alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione. I genitori devono presentare la domanda di sostenere l'esame entro il 30 aprile. All'atto dell'iscrizione all'esame va presentato anche il progetto didattico-educativo seguito nel corso dell'anno. L'istituzione scolastica accerta l'acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curriculum perché la personalizzazione è possibile, ma il progetto didattico-educativo deve contenere quelli che sono i contenuti imprescindibili indicati dalle Indicazioni Nazionali.

### **Requisiti di ammissione**

Possono accedere all'esame di idoneità alla seconda, terza, quarta e quinta classe di scuola primaria coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono anno di età. Possono accedere all'esame di idoneità alla prima, seconda e terza classe di scuola secondaria di primo grado coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età.

### **Discipline oggetto delle prove**

Le prove si svolgono in una sessione unica entro il 30 giugno. L'esame di idoneità alle classi della scuola Primaria e alla prima classe della scuola Secondaria di I grado consiste in due prove scritte, riguardanti, rispettivamente l'area linguistica e l'area matematica e in un colloquio inteso ad accertare l'idoneità dell'alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l'esame. L'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola Secondaria di primo grado si articola nelle prove scritte di italiano,

matematica e inglese, nonché in un colloquio pluridisciplinare. I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo, possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice. L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità. L'esito degli esami di idoneità è pubblicato all'albo della scuola con la sola indicazione: idoneo/non idoneo alla classe. Al candidato che supera l'esame di idoneità viene rilasciato un certificato recante indicazione dell'esito dell'esame sostenuto e dei voti attribuiti alle singole prove.

### **ESAME DI STATO DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE**

La domanda di iscrizione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione va presentata dai genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei candidati privatisti al dirigente scolastico della scuola statale o paritaria scelta entro il 20 marzo. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 62/2017 e dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 741/2017 coloro che compiono, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio. La richiesta di sostenere l'esame di Stato è presentata dai genitori dei candidati privatisti o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta fornendo i dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico. (nota prot. 1865/2017). Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, presso l'istituzione scolastica statale o paritaria ove sosterranno l'esame di Stato medesimo. Nel caso gli esami annuali di idoneità vengano sostenuti in una scuola diversa da quella vigilante, i familiari sono tenuti a comunicare gli esiti alla scuola vigilante per la verifica di competenza sull'adempimento.

[Link alla modulistica \(pagina sito internet della scuola\)](#)

**Il Dirigente Scolastico**  
**Prof.ssa Tiziana Rubinacci**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell'art 3 comma 2 D. Lgs 39/93